

Ai dipendenti della SISSA

**Informativa trattamento integrativo e detrazione – DL 3/2020**

Il Decreto Legge 3/2020, convertito nella L. 21/2020, prevede all'art.1 la sostituzione del bonus DL 66/2014 c.d. "Bonus Renzi", che rimane in vigore fino al 30/6/2020 con le consuete modalità di attribuzione, con il "trattamento integrativo" a partire dal 1° luglio 2020. Si tratta di una misura che permette la riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, analoga alla precedente ma con parametri reddituali differenti.

Il trattamento integrativo verrà riconosciuto a tutto il personale dipendente ed assimilato che ha un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, TUIR.

L'importo del **trattamento integrativo** per redditi complessivi annui non superiori a € 28.000,00 è pari a

- € 600,00 per l'anno 2020
- € 1.200,00 per l'anno 2021

Oltre questa soglia di reddito, spetta una **detrazione d'imposta lorda** calcolata come segue:

- Per redditi complessivi annui tra € 28.000 e € 35.000  

$$€ 480 + 120 \times \frac{35.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$$
- Per redditi complessivi annui tra € 35.000 e € 40.000  

$$€ 480 \times \frac{40.000 - \text{reddito complessivo}}{5.000}$$

**Tale detrazione al momento è prevista solo per l'anno 2020.**

Il trattamento integrativo e la detrazione verranno riconosciuti dal sostituto d'imposta in modo automatico per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 e verranno ripartiti fra le retribuzioni erogate da questa data rapportandoli ai giorni lavorati. In sede di conguaglio fiscale (a febbraio 2021 o in caso di cessazione) verrà determinato il reddito effettivo e verranno quindi ricalcolati il trattamento integrativo o la detrazione erogati. In caso di importi non dovuti, se questi superano i 60,00 euro, verranno recuperati in 8 rate di pari importo.

**Per evitare conguagli a debito eccessivi, è possibile inibire il calcolo del trattamento integrativo o della detrazione d'imposta durante l'anno 2020** nel caso in cui si sia consapevoli che il proprio reddito stimato (imponibile fiscale – per stima reddito vedere CU 2020 punti 1, 2, 4) superi i limiti di reddito annui sopracitati, anche considerando redditi

aggiuntivi rispetto al reddito erogato da SISSA, e chiedere di non applicarlo/a oppure di applicarlo/a solo in sede di conguaglio fiscale (a febbraio 2021 o alla cessazione) compilando l'apposita richiesta da inoltrare a [protocollo@sisso.it](mailto:protocollo@sisso.it).

L'Ufficio Emolumenti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Gabriele Rizzetto  
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

All. 1  
vb/al